

# **STATUTO DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA**

## **Art. 1- Istituzione e scopo.**

Ai sensi dell'art.18 del D. Lgs.vo n.28 del 04 marzo 2010 e successive modifiche ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 24/10/23 n.150 è costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania (di seguito in breve C.O.A.) l' "ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA (di seguito in breve O.d.M.). Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania è il legale rappresentante dell'ODM.

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito.

L'O.d.M. è un'articolazione dell'Ordine degli avvocati di Catania dotata di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale. L'attività istituzionale dell'Ordine degli Avvocati è compatibile con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità del Responsabile, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei mediatori.

L'O.d.M. può stipulare accordi e/o convenzioni con altri organismi di mediazione, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi, nonché con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.d.M. può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative, con il Coordinamento della Conciliazione Forense e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D. Lgs. 28/2010.

## **Art. 2 -Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni**

L'O.d.M. ha sede legale presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania siti in Catania Piazza Verga, svolge le sue funzioni presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania siti in Via Vincenzo Giuffrida n.23 a norma dell'art 18 D.lgs. n.28/10 o presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Catania e/o locali siti nel circondario del Tribunale di Catania.

Gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.d.M.

Il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal regolamento.

### **Art. 3 -Gli organi**

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Responsabile

- Il Consiglio Direttivo

### **Art.4 - Il Responsabile Dell'Organismo**

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal C.O.A. tra gli Avvocati del Foro di Catania e deve avere la qualifica di mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione; resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il C.O.A. provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Responsabile.

### **Art. 5 - Funzioni del Responsabile**

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23.

Il Responsabile dell'organismo ha autonomia organizzativa e risponde personalmente della gestione.

### **Art. 6 – Il Consiglio Direttivo – composizione**

Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Responsabile dell'O.d.M. che ne è componente di diritto.

Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra i suoi consiglieri o tra gli Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania con un'anzianità di almeno 15 anni, con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A., fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e comunque per non più di due mandati consecutivi.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente.

I componenti dell'O.D.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza di voti il Segretario ed il Tesoriere.

Il Segretario o un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Il Tesoriere si occupa della tenuta del registro delle entrate e delle uscite; provvede ai pagamenti in conformità alle deliberazioni dell'OdM, dello statuto e del regolamento; predispone il bilancio annuale preventivo e consuntivo ed il rendiconto contabile e finanziario. Eseguisce le deliberazioni dell'OdM in materia contabile.

#### **Art. 7 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Responsabile, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Responsabile.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina.

#### **Art.8- Funzioni dell'Organismo**

L'Organismo:

- a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
- b) propone al C.O.A. l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
- c) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
- d) approva e modifica a norma degli artt. 28 e 30 del D.M. n.150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;

- e) approva e modifica la scheda per la valutazione del servizio di mediazione di cui art 22 lett. aa) D.M. 150/23;
- f) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge, dagli artt. 8, 23 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.d.M. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 24 del D.M. 150/23 e dal codice etico;
- g) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;
- h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M.;
- i) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo;
- l) provvede, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del mediatore a segnalarlo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per i conseguenti eventuali provvedimenti;
- m) provvede anche a campione, al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- n) tiene su supporto informatico la contabilità dell'O.d.M. e predispone ed approva il rendiconto annuale contabile e finanziario;
- o) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;
- p) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- q) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;
- r) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

### **Art. 9 - Mediatori**

L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto un contratto di collaborazione con l' O.d.M., e che siano in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza.

Devono essere in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'O.d.M. e devono avere accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

L'ammissione di nuovi mediatori è subordinata alla necessità dell'Organismo di dotarsene in relazione al numero dei procedimenti iscritti.

I mediatori devono possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge, sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'O.d.M..

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M n. 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.d.M. e la sua sostituzione nei procedimenti allo stesso affidate e non definite.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

#### **Art. 10 - Dei mezzi dell'O.d.M.**

L'O.d.M., ha una propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria, distinta da quella del C.O.A.

L'O.d.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

#### **Art. 11 - Gestione contabile**

Sono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione. Sono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e di funzionamento.

L'O.d.M. si dota per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite di apposito conto corrente bancario dedicato esclusivamente all'attività di mediazione.

La gestione contabile dell'O.d.M. è separata ed autonoma rispetto a quella dell'Ordine degli Avvocati.

Il bilancio ed il rendiconto sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

Annualmente entro il 31 marzo l'organismo predispone il bilancio consuntivo e lo trasmette al C.O.A.

Il bilancio dell'O.d.M. andrà reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'O.d.M.

## **Articolo 12 - Obblighi assicurativi**

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023.

## **Art. 13 - Sito web istituzionale**

L'organismo utilizza apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
- m) il codice etico;
- n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro di cui allegato A al d.m. n. 150/2023.
- o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato;
- q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

## **Art. 14 Modifiche e Scioglimento**

Il presente Statuto può essere modificato dal C.O.A., anche su proposta, e comunque, sentito il parere del Consiglio Direttivo dell'O.d.M.

L'O.d.M. si estingue per motivata delibera del C.O.A. Con tale delibera il C.O.A. nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Catania.